



IL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E
POLITICHE SOCIALI
TIZIANO CARRADORI

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

Ai Direttori generali
delle Aziende sanitarie

Al Responsabile Servizio Presidi Ospedalieri

Oggetto: Precisazioni ad integrazione della Circolare n. 6 del 20/3/2014 “Indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di accreditamento delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009”.

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute da alcune Aziende sanitarie regionali, si rende opportuno formulare delle precisazioni ad integrazione ed a parziale revisione di quanto disposto nella Circolare n. 6 del 20/3/2014, con particolare riguardo alle modalità di affidamento del servizio di soccorso e trasporto infermi e alla conseguente definizione degli accordi contrattuali.

Tali precisazioni si rendono necessarie per garantire una maggiore coerenza tra le modalità di definizione degli accordi contrattuali per la regolamentazione del servizio ed il percorso, gli indirizzi generali ed i contenuti specifici degli atti di accreditamento delle strutture di trasporto e soccorso.

Inoltre, le indicazioni in merito alla definizione dei rapporti per l'erogazione dei servizi possono ora essere rinnovate alla luce di quanto statuito dalla recentissima sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha individuato criteri e condizioni per l'affidamento dei servizi alle associazioni di volontariato.

A tal fine si evidenzia quanto segue:

- 1) come già disposto nei precedenti provvedimenti in materia, ed in particolare nella stessa circolare 6/2014, nelle determine di accreditamento deve essere stabilito il volume di attività svolto in regime di accreditamento dalle UOM, anche tramite il richiamo alla delibera aziendale con cui viene definito il



fabbisogno, indicandone altresì il soggetto gestore; ciò comporta che, laddove tali determine attualmente non indichino il suddetto volume di attività, sarà innanzitutto necessario procedere alla integrazione delle stesse, sulla base dei fabbisogni indicati dalle Aziende sanitarie.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla determina di accreditamento, le Aziende sanitarie definiscono direttamente accordi contrattuali con i soggetti gestori delle UOM accreditate, assegnando i volumi di attività nei limiti di quanto previsto dalle proprie deliberazioni di fabbisogni e dalla determina di accreditamento. Gli accordi contrattuali, la cui integrale e formale sottoscrizione è condizione necessaria per la regolamentazione e la remunerazione del servizio, potranno essere conclusi anche per fabbisogni inferiori a quanto stabilito in sede di accreditamento e definiranno la durata del rapporto contrattuale coerentemente con il periodo massimo di durata dell'accREDITAMENTO stabilito dal livello regionale, prevedendo in ogni caso modalità di valutazione periodica sull'andamento dei servizi e sul mantenimento dei requisiti di accreditamento.

Gli accordi contrattuali dovranno, peraltro, risultare ovviamente differenziati in relazione alle caratteristiche del soggetto gestore e prevedere in particolare differenti condizioni di remunerazione e modalità di erogazione del servizio a seconda che il rapporto sia instaurato con una associazione di volontariato o con altri soggetti che presentino una diversa natura giuridica.

Nelle more dell'eventuale integrazione degli atti di accreditamento, mediante la specifica individuazione dei volumi di attività svolti, e della definizione degli accordi, le Aziende sanitarie possono provvedere alla proroga dei rapporti in essere, per il tempo strettamente necessario alla definitiva instaurazione dei nuovi rapporti.

- 2) Nel caso in cui le Aziende dispongano la necessità di avvalersi di attività aggiuntive rispetto ai fabbisogni originariamente individuati ed indicati nei provvedimenti di accreditamento, nonché qualora sorgano controversie nella stipulazione dei contratti, in ragione del mancato accordo sul sistema di remunerazione o di altri termini contrattuali, dovranno trovare applicazione procedure di valutazione comparativa, preordinate alla definizione di nuovi provvedimenti di accreditamento ed alla conseguente stipulazione degli accordi contrattuali.

2.1) In tali casi le Aziende sanitarie procedono prioritariamente alla individuazione di soggetti gestori tramite un confronto tra le associazioni di volontariato accreditate presenti sul proprio territorio di riferimento operativo



secondo le modalità previste dagli artt. 13 e 14 della L.R. n. 12/2005; l'affidamento del servizio alle associazioni di volontariato, oltre a risultare pienamente legittimo alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, risulta essere il percorso più opportuno per ragioni di contenimento dei costi. D'altro canto, le associazioni di volontariato potranno accedere ai servizi nel rispetto delle indicazioni normative vigenti sulle loro caratteristiche e, naturalmente, oltre a dover rispettare i requisiti di accreditamento, dovranno essere in grado di svolgere il servizio nel rispetto delle loro specifiche capacità organizzative e gestionali. Alle associazioni di volontariato, può ritenersi equiparata, ai fini degli affidamenti di cui al presente punto, la Croce Rossa Italiana, a partire dal completamento quale associazione di promozione sociale e nel rispetto dei requisiti coerenti con tale nuova natura giuridica.

2.2) Qualora non siano presenti sul territorio aziendale strutture di volontariato in grado di eseguire, in tutto o in parte, il servizio richiesto, le Aziende sanitarie possono rivolgersi, attraverso un ulteriore percorso di confronto, ad altri soggetti privati accreditati, no profit o profit, con i quali, ad esito del confronto, stipulare gli accordi contrattuali.

In ogni caso, l'assegnazione di ulteriori volumi di attività richiede l'adozione di una nuova specifica determina di accreditamento.

Indipendentemente dalle modalità di affidamento, per tutti i rapporti in essere o futuri instaurati con i soggetti privati diversi dalle ODV, le tariffe devono essere contenute entro il tetto massimo definito con la nota regionale PG 2012.236823.

- 3) Come noto, nell'ambito del percorso di accreditamento dei servizi di trasporto e soccorso infermi non sono state ancora definite le modalità di accesso al sistema da parte delle associazioni di volontariato che non avevano i necessari requisiti nel giugno 2009 o che sono nate dopo tale data. Non sono state altresì definite le modalità di convenzionamento dei soggetti del volontariato che operano in territori che non consentono strutturalmente di rispondere ad alcuni requisiti richiesti (es. casi di associazioni operanti in zone montane remote nelle quali il personale è in reperibilità da domicilio), ma che, tramite l'adozione di specifici vincoli operativi, fanno parte della rete 118. Al riguardo, le Aziende interessate hanno attivato diverse soluzioni di norma riferibili a limitati ambiti territoriali ed operativi.



Peraltro, quanto previsto dalla DGR 624/2013, ancorché limitato al solo trasporto non urgente è da ritenersi applicabile ai soli soggetti che operano con personale dipendente. L'applicazione dei presupposti della DGR 624/2013 al volontariato impedirebbe di fatto qualsiasi opportunità di sviluppo e di crescita a piccole o nuove associazioni.

Anche in riferimento alla volontà più volte espressa di sostenere lo sviluppo del volontariato a livello regionale e in considerazione dell'aumento della richiesta di servizi svolti a mezzo ambulanza, connesso alla ridefinizione della rete dei servizi sanitari, si segnala che entro breve verranno attivati confronti con le Aziende interessate e le associazioni regionali del volontariato per armonizzare le soluzioni sin qui adottate.

La Regione provvede periodicamente ad individuare i fabbisogni di valenza regionale, che legittimano l'adozione di nuovi provvedimenti di accreditamento, ai quali potranno aspirare tutti i soggetti del volontariato che abbiano svolto il percorso sopra ipotizzato, nonché gli altri soggetti privati, che dimostrino il possesso dei requisiti necessari.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Sore'.

Tiziano Carradori
